



Consulti del Lavoro
▼ Consiglio Provinciale di
Torino

GLI INCONTRI DEL CENTRO STUDI

COMPENSAZIONI MODELLO F24 2018

Data 20 febbraio 2018

RELATORE CdL Marta

Giovannini

ART.3 DECRETO 50/2017 (C.D. MANOVRA CORRETTIVA)

Con l'entrata in vigore dell'art. 3 e quindi dal 24 aprile 2017 c'è stata una stretta del Governo sulla normativa delle compensazioni finalizzata limitarne l'abuso e contrastare le indebite compensazioni.

COMPENSAZIONE CREDITI: REGOLE GENERALI

La normativa vigente prevede due tipi di compensazione crediti:

- 1) Verticale: che permette di recuperare dei crediti relativi ad anni precedenti con debiti della stessa imposta (IVA con IVA – IRPEF con IRPEF etc.)
- 2) Orizzontale: introdotta dall'art.17 D.Lgs. 241/1997 che permette la compensazione di debiti e crediti derivanti dalle dichiarazioni annuali anche se riferiti a enti e quindi tributi diversi. In questo caso si utilizza il modello F24 con l'obbligo di rispettare quanto previsto in materia di compensazione.

NUOVE MODALITA' DI COMPENSAZIONE DOPO IL DL 50/2017

Compensazioni modelli f24 2018 contribuenti

TITOLARI di Partita IVA

**Saldo modello f24
compensazione**

1) Mod.f.24 con saldo positivo
banking e

senza compensazione
intermediari

2) Mod.f.24 con saldo positivo
i canali

e compensazione di qualunque tipo

Modalità

Obbligo

facoltà

Obbligo di utilizzare

Δ E (Entratel/fisco on

di

home

canale

NUOVE MODALITA' DI COMPENSAZIONE DOPO IL DL 50/2017

Compensazioni modelli f24 2018 contribuenti

TITOLARI NON di Partita IVA

**Saldo modello f24
compensazione**

Modalità di

1) Mod.f.24 con saldo positivo
mod. senza compensazione
tramite home

E' ammesso il pagamento del
F24 cartaceo ovvero



banking o canale intermediari

2) Mod.f.24 con saldo positivo
home
e compensazioni di qualsiasi tipo
intermediari

Obbligo di utilizzare



banking o canale

TRIBUTI ESCLUSI DALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

La Risoluzione 68/E, all'allegato 3, espone un'interessante tabella riassuntiva dei codici di credito, affiancati ai codici di debito della medesima 'famiglia', la cui compensazione interna non fa scattare l'obbligo di presentazione del modello F24 a mezzo Entratel/Fisconline.

Si rammenta che i crediti interessati alla nuova stretta **sono esclusivamente quelli menzionati nel D.L. n. 50/2017** e meglio specificati nella Risoluzione 68/E. L'utilizzo in compensazione di crediti di natura diversa, ad esempio **INPS, INAL, Bonus Renzi**, in presenza di delega **parzialmente compensativa**, potrà continuare ad avvenire tramite il **canale internet banking**.

COMPENSAZIONI "A RISCHIO": STOP DI 30 GIORNI AI MODELLI F24

La legge di Bilancio 2018 prevede una nuova e importante novità in materia di deleghe di pagamento con modello F24: la sospensione del pagamento, per un massimo di 30 giorni, in attesa dei controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Dopo le restrizioni introdotte dalla Manovra correttiva 2017, la legge di Bilancio 2018 prevede la sospensione, per un tempo massimo di 30 giorni, delle deleghe di pagamento con modello F24 "a rischio".

COMPENSAZIONI "A RISCHIO": STOP DI 30 GIORNI AI MODELLI F24

(CONTINUA)

In particolare, l'Agenzia delle Entrate potrà sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento che contengono compensazioni che presentano profili di rischio, al fine di controllare l'utilizzo del credito. La delega è eseguita se, all'esito del controllo, il credito risulta correttamente utilizzato oppure una volta "decorsi trenta giorni dalla data di presentazione delle delega di pagamento": in sostanza, è introdotto l'istituto del silenzio-assenso al pagamento del modello F24.

NOVITA' ANCHE PER IL VISTO DI CONFORMITA'

Ricordiamo inoltre anche un'altra importante novità contenuta sempre nella Manovra Correttiva, direttamente collegata al mondo delle compensazioni, e che riguarda il **visto di conformità** sulle dichiarazioni annuali.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 3 del D.I. 50/2017, la **soglia limite** oltre la quale occorre richiedere l'**apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni** al fine di poter utilizzare il credito in compensazione, **è stata abbassata da 15mila a 5mila euro.**

NOVITA' ANCHE PER IL VISTO DI CONFORMITA'

(
CONTINUA)

La modifica della soglia è da ritenersi valida per tutti i seguenti tributi:

IVA;

imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, e Irap.

Apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni: quando serve e quando no?

Non serve il visto di conformità: se il credito non è superiore a 5.000 euro. In questo caso, si parla di compensazione libera,

Serve il visto di conformità crediti Iva Irpef Ires Irap: se l'importo del credito è superiore a 5.000 euro. In questo caso, occorre quindi la compensazione con preventiva presentazione della dichiarazione munita di visto.

LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA DAL 01 GENNAIO 2018

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2017 può essere utilizzato in compensazione con altre imposta e tributi già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2018 (rispettando ovviamente tutto quanto esposto in precedenza) con codice tributo 6099 anno riferimento 2017.

NOVITA' 2018

Da quest'anno l'eventuale credito eccedente i 5.000 euro (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (presentabile dal 1° febbraio 2018 e fino al 30 aprile 2018) ma solo se riporterà il visto di conformità.

PRECISAZIONI SU COMPENSAZIONI CREDITI IVA

1) Si precisa che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell'art.31 del D.L. n. 78/2010 che ha previsto:



Divieto di utilizzo crediti erariali anche
In presenza di debiti superiori a
tramite
1.500 euro per i quali sia scaduto
Il termine di pagamento



Possibilità di pagare
in parte i ruoli erariali
compensazione.

PRECISAZIONI SU COMPENSAZIONI CREDITI IVA

(CONTINUA)

- 2) Si precisa che la disciplina sulle compensazioni dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “ORIZZONTALE” o “ESTERNA”
- 3) la Circolare dell'AdE del 15/01/2010, n. 1/E e quella del 19/04/2011, n. 16/E) ha precisato che: - al raggiungimento del limite (pari ad euro 5.000) riferito al credito IVA annuale, non concorrono le eventuali compensazioni di crediti IVA relativi ai primi tre trimestri del medesimo anno (risultanti dai modelli TR); - il limite di 5.000 euro è riferito all'anno di maturazione del credito e viene calcolato distintamente per ogni tipologia di credito IVA, annuale o infrannuale (il tetto di 5.000 euro per i crediti trimestrali è unico per tutti i trimestri).

PRECISAZIONI SU COMPENSAZIONI CREDITI IVA

(CONTINUA)

4) Tempi per le compensazioni

I crediti Irpef possono essere utilizzati in compensazione nel mod. F24 a partire dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta in cui il credito è maturato. Dunque, nell'ipotesi in cui un contribuente abbia il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, i crediti tributari potranno essere utilizzati in compensazione dal primo gennaio dell'anno in cui deve essere presentata la dichiarazione. Si evidenzia, inoltre, che il termine finale per la compensazione nel mod. F24 dei crediti Irpef derivanti dalle dichiarazioni dei redditi coincide con la data di presentazione della dichiarazione successiva; si segnala, pertanto, di procedere con prudenza al fine di non compensare un importo superiore a quello definitivo che sarà indicato in dichiarazione.

%

PRECISAZIONI SU COMPENSAZIONI CREDITI IVA

(CONTINUA)

Il credito fiscale che non è stato utilizzato entro tale scadenza può essere riportato nella dichiarazione stessa (in questo modo il credito viene rigenerato e può essere utilizzato in compensazione entro la data di presentazione del dichiarativo successivo).

5) Infine, si ricorda che, ai fini del concreto utilizzo in compensazione orizzontale, è necessario rispettare diversi limiti:
- la compensazione può essere effettuata fino al raggiungimento di un limite annuale (ammontare massimo compensabile) pari a 700.000 euro.

PRECISAZIONI SU COMPENSAZIONI CREDITI IVA

(CONTINUA)

6) Compensazione in F24 di crediti per eccedenze di versamento di ritenute da lavoro dipendente e assimilato (codice tributo 1627 e 6781), in presenza di ruoli scaduti:

Si ritiene che la compensazione di cui sopra non debba considerarsi indebita. In particolare, è stato introdotto l'obbligo per i sostituti di imposta di recuperare mediante compensazione nel modello F24 le eccedenze di versamento di ritenute o imposte sostitutive e le somme a rimborso emergenti dai modelli 730 anche in presenza di ruoli scaduti di importo superiore a € 1.500 ([Risoluzione n. 73/2015 dell'agenzia delle entrate](#)).

SANZIONI PER CHI VIOLA LE NUOVE REGOLE DI COMPENSAZIONE F24 E VISTO

Le nuove regole sulla compensazione F24 2018 stabilite dal D.L. n. 50/2017 - Manovra Correttiva sono entrate in vigore dal 24 aprile 2017 e prevedono anche un regime sanzionatorio anche per chi viola dette regole.

In caso delle seguenti **violazioni**:

A) contribuente che compensa un credito oltre la soglia dei 5.000 euro senza richiedere l'apposizione del visto di conformità;

SANZIONI PER CHI VIOLA LE NUOVE REGOLE DI COMPENSAZIONE F24 E VISTO

(CONTINUA)

B) in caso di apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto non abilitato,

le **sanzioni** previste sono:

il recupero di tutto il credito utilizzato in compensazione

+ sanzione del 30%.

In caso di indebita compensazione: non sarà più possibile compensarla con altri crediti del contribuente.

COMPENSAZIONI MODELLO F24 2018

GRAZIE